

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 114 DEL 10.05.2007

Oggetto: Vertenza Comune di Zevio/Ministrero della Giustizia (ricorso ex legge 24.03.2001, n. 89 – Legge Pinto) – abbandono del giudizio

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con contratto Rep. S.C. n. 2008 del 14.5.1992- reg. a Verona il 29.05.1992 al n. 2684 atti pubblici cui ha fatto seguito atto aggiuntivo Rep. S.C. n. 2151 del 5.8.93 relativo ai lavori di cui alla perizia suppletiva e di variante, approvata con deliberazione G.C. n. 309 del 18.5.1993, il Comune di Zevio ha appaltato all'impresa Costruzioni Generali Citarella s.r.l., con sede in Nocera Superiore, i lavori di costruzione di una palestra con servizi nel capoluogo per l'importo complessivo netto di £ 1.277.325.961;

- a fine settembre '93, dopo circa 4 mesi dalla fine lavori, in seguito ad ingenti precipitazioni piovose, sono emersi gravi difetti dell'opera che, dopo numerosa corrispondenza, a singhiozzo, l'impresa avrebbe eliminato tanto che il 16.05.1995 l'Ing. Monaco ha rilasciato il certificato di collaudo e liquidato all'Impresa £. 1.276.325.316 con la trattenuta di sole £ 1.000.645 a causa del permanere di modeste infiltrazioni;

- la stazione appaltante non ha approvato il collaudo;

- stante la persistenza dei difetti e vizi, con lettera del 5.10.1995, il Comune ha intimato ulteriormente la ditta a provvedere vedendosi eccepire, in risposta, l'intervenuta prescrizione ex art. 1667 c.p.c. e la legittimità del provvedimento di svincolo della cauzione ai sensi dell'art. 5 c.4 ultimo periodo L. 741/1981;

- rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandro Chiamenti del foro di Verona, con studio in Verona, ora in Via Grazioli n. 5, incaricato dalla Giunta Comunale con deliberazioni n. 962 del 28.12.1995 e n. 406 del 27.6.1996, il Comune ha citato in giudizio :

- L'impresa Costruzioni Generali Citarella s.r.l., ditta appaltatrice;
- L'arch. Stefano Braggio, direttore dei lavori;
- L'ing. Italo Monaco, collaudatore;

al fine di ottenere:

1. l'accertamento dei gravissimi vizi e difetti dell'opera verificati in sede di accertamento tecnico preventivo dall'ing. Luciano Fusini e gli ulteriori difetti riscontrati dal geom. Marchesini Raffaele di cui alla relazione preventiva dell'11.12.1997 prodotta in atti;
2. l'accertamento di errori di progettazione da parte dell'arch. Stefano Braggio;
3. dichiarazione della responsabilità solidale di tutti i convenuti ai sensi dell'art. 1669 c.c. o, in subordine dell'art. 1667 c.c.;
4. determinazione del valore necessario per l'eliminazione definitiva dei gravi difetti accertati;
5. condanna dei convenuti tutti in via solidale a risarcire il Comune di Zevio del danno da quantificarsi in corso di causa a mezzo di C.T.U. con gli interessi dalla domanda al saldo;
6. condanna dei medesimi a risarcire solidalmente il danno all'immagine subito dal comune quantificato in £ 50.000.000;

7. condanna alla rifusione delle spese di lite, diritti ed onorari del giudizio e dell'accertamento tecnico preventivo n. 665/96 R.G.;

- la causa, nella quale si sono costituiti tutti i convenuti si è protratta per anni in modo ingiustificato: per ben due volte – la prima il 12 ottobre 2000, la seconda il 25.9.2001-- è stata assegnata in decisione dal Giudice Istruttore dr. Chimez, che altrettante volte l'ha rimessa in istruttoria per banali motivi sino al suo trasferimento presso altro tribunale;

- nelle more del giudizio la Costruzioni Generali Citarella s.r.l. è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, notizia resa dall'avvocato difensore della ditta solo il 29 aprile 2004 con la conseguente dichiarazione di interruzione;

- il Comune ha riassunto tempestivamente la causa nei confronti dell'arch. Braggio e dell'ing. Monaco;

- il 18 maggio 2005 il Tribunale si è pronunciato con sentenza n. 15041 dichiarando il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti, in sede giurisdizionale vertendosi in ipotesi di responsabilità contabile amministrativa stante il rapporto di servizio tra i tecnici, rispettivamente progettista- direttore dei lavori e collaudatore tecnico amministrativo;

CONSIDERATO CHE, come già detto, il giudizio si è dilungato nel tempo per lungaggini processuali non giustificabili;

- che a causa di tali lungaggini il Comune non ha potuto rivalersi sull'impresa assuntrice dei lavori prima responsabile della loro cattiva esecuzione;

- tra l'altro l'eccezione di difetto di giurisdizione è stata sollevata quale pregiudiziale dal difensore dei convenuti Braggio e Monaco nel dicembre 1997 e solo nel 2005 ha avuto una risposta;

- la mancanza di pronuncia e la prosecuzione della trattazione della controversia hanno indotto la parte attrice a ritenere implicitamente rigettata l'eccezione stessa;

DATO ATTO CHE con lettera prot. 24809 del 7 novembre 2005 con cui l'avvocato Alessandro Chiamenti, procuratore del comune di Zevio nella causa, evidenzia come a suo avviso, sussistano tutti i presupposti per promuovere una richiesta di risarcimento del danno per “ ritardata giustizia” ai sensi della legge 24.3.2001 n. 89 – Legge Pinto;

VISTA LA deliberazione n. 127 in data 01.06.2006, resa immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha deciso di intraprendere l'azione per far valere le frustrate ragioni dell'ente;

VISTA la conseguente determinazione del Segretario Generale n. 62 rgd 479 del 07.06.2006 con la quale ravvisata la necessità di incaricare un legale per il patrocinio del Comune ed individuato l'Avv. Chiamenti Alessandro del Foro di Verona (che aveva assistito il Comune fin dall'inizio della vertenza e conosceva in tutti i particolari la stessa) e l'Avv. Sergio Pacor con studio legale in Trieste considerato che il ricorso andava presentato avanti la Corte d'Appello di Trieste;

VISTA la nota prot. n. 20820 del 16 ottobre 2006 con la quale l'Avv. Chiamenti Alessandro, trasmetteva copia del provvedimento della Corte d'Appello di Trieste con cui dichiarava la propria incompetenza per territorio per essere competente la Corte d'Appello di Trento;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 16 novembre 2006 con la quale, a seguito del provvedimento della Corte D'Appello di Trieste, si intraprendeva azione legale avanti la Corte d'Appello di Trento nei confronti del Ministero della Giustizia al fine di ottenere il risarcimento del danno per ritardata giustizia incaricando per il patrocinio del Comune di Zevio l'Avv. Alessandro Chiamenti e l'Avv. Luigi De Finis giusta determinazione del Segretario Generale n. 114 rgd 933 del 21.11.2006, nella quale si prendeva atto della nota prot. n. 23195 del 16.11.2006 con la quale l'Avv. Chiamenti si impegnava a non inserire nella parcella le voci relative alla redazione del secondo ricorso né ad inserire ulteriori voci accessorie;

VISTA la nota inviata dall'Avv. Alessandro Chiamenti in data 23.04.2007, pervenuta il 26.04.2007, prot. n. 8838, con la quale:

- trasmette il testo integrale del decreto della Corte d'Appello di Trento che accoglie la domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal Comune ricorrente a causa del superamento di quattro anni del limite ragionevole di durata della causa instaurata dal Comune presso il Tribunale di Verona sub nr. RG 640/97 e ordina che a spese del Ministero della Giustizia il dispositivo del decreto, allorché definitivo, venga pubblicato sul quotidiano l'Arena di Verona e compensa interamente fra le parti le spese del presente procedimento;

- propone due alternative:

1. impugnare il decreto avanti la Corte Suprema di Cassazione;
2. abbandonare il giudizio, accontentandoci del riconoscimento del danno e procedere alla notifica della sentenza all'Avvocatura e quindi alla pubblicazione su l'Arena;

RITENUTO di abbandonare il giudizio al fine di evitare ulteriori spese legali senza avere la certezza di un esito più favorevole da un punto di vista patrimoniale;

PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

- 1. DI PRENDERE ATTO** del decreto n. 272 – n. 93 di Rep. Del 06 febbraio 2007 della Corte di Appello di Trento – seconda sezione – nel procedimento civile in primo grado a ruolo in data 04.12.2006 al n. 331/2006 RG C.C. promosso con ricorso per la riassunzione di procedimento ex art. 3 Legge 24.03.2001, n. 89, che si allega sub A) al presente provvedimento;
- 2. DI ABBANDONARE** il giudizio e procedere alla notifica della sentenza all'Avvocatura e quindi alla pubblicazione del dispositivo del decreto di cui sopra sul quotidiano l'Arena a spese del Ministero della Giustizia.
- 3. DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'Avv. Alessandro Chiamenti nonché all'Ufficio Ragioneria e Ufficio Tecnico-Edilizia Pubblica per quanto di rispettiva competenza.

4. DI PROVVEDERE alla comunicazione, tramite elenco, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.